

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4509 del 14/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla G.M.C. LAMIERE s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche ubicato in Via Sabbatani n. 5/B, c.a.p. 40026, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4653 del 12/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla G.M.C. LAMIERE s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche ubicato in Via Sabbatani n. 5/B, c.a.p. 40026, Comune di Imola (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla G.M.C. LAMIERE s.r.l. (C.F. e P.IVA 01762881207) per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche sito a Imola, in via Sabbatani n. 5/B, c.a.p. 40026, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM <sup>3</sup>;
  - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Imola <sup>4</sup>.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>5</sup>;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>;
- 5) Obbliga la G.M.C. LAMIERE s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>7</sup>;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La G.M.C. LAMIERE s.r.l., C.F. e P.IVA 01762881207, con sede legale a Imola, in via Sabbatani n. 5/B, c.a.p. 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di G.M.C. LAMIERE s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 6/2/2024 (Pratica SUAP n. 2021 del 29/1/2024 come integrata al prot. 2668 del 6/2/2024) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

---

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/24817 del 8/2/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 8684/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/37328 del 28/2/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il primo parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/38801 del 28/2/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente una richiesta di integrazioni per la matrice emissioni in atmosfera (la conseguente sospensione del procedimento è pervenuta agli atti di Arpae con PG/2024/41882 del 4/3/2024).
- L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, con propria nota Prot. 6584 del 28/2/2024, agli atti di Arpae PG/2024/38901 del 28/2/2024, ha trasmesso il parere favorevole all'adozione dell'AUA per quanto di propria competenza.
- Il Comune di Imola con propria nota Prot. 8540 del 7/3/2024, acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/44516 del 7/3/2024, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. competente il nulla osta urbanistico relativamente all'impianto in oggetto.
- La G.M.C. LAMIERE s.r.l., con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/84450 del 8/5/2024, ha presentato integrazioni documentali afferenti la matrice emissioni in atmosfera, nonché una nuova valutazione di impatto acustico.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/PG/2024/114307 del 20/6/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/141424 del 1/8/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il secondo e definitivo parere favorevole per la matrice impatto acustico elaborato sulla base delle citate integrazioni.
- Il Nuovo Circondario Imolese con propria nota Prot. n. 913 del 5/8/2024, agli atti di Arpae PG/2024/143222 del 5/8/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla G.M.C. LAMIERE s.r.l. allegata alla domanda di AUA attestante la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup> ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 600,00 (due successive valutazioni da parte di ARPAE - Servizio Territoriale).

Bologna, data di redazione 12/08/2024

**La Responsabile**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

***Patrizia Vitali***<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto G.M.C. LAMIERE SRL**  
**comune di IMOLA - via Sabbatani n°5/B**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche dei metalli svolta dalla società G.M.C. LAMIERE SRL nello stabilimento posto in comune di Imola via Sabbatani n° 5/B secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società G.M.C. LAMIERE SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: SALDATURA E LAVORAZIONI MECCANICHE**

Portata massima .....	3200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maglie metalliche + filtro a tasche

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

**EMISSIONE E3**

**PROVENIENZA: TAGLIO AL LASER**

Portata massima .....	2400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maglie metalliche + filtro a cartucce

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONI E4, E5, E6

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI A METANO – 0,034 MW CIASCUNO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

## 2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## 3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;



- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **7. Messa in esercizio e messa a regime**

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1 e E3 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 e E3, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 6/2/2024 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 8684/2024. Documento redatto in data 12/08/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della G.M.C. LAMIERE s.r.l. ubicato in Via Sabbatani n. 5/B, c.a.p. 40026, Comune di Imola (BO).**

ALLEGATO B

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società G.M.C. LAMIERE s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Imola.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura Imola PG/2024/141424 del 1/8/2024.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Nuovo Circondario Imolese atto n. 913 del 5/8/2024.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola / Nuovo Circondario Imolese, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura Imola PG/2024/141424 del 1/8/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico n. 913 del 5/8/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2024/143222 del 5/8/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.


**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 6/2/2024 e successive integrazioni.

Elaborato “Valutazione di impatto acustico previsionale” datato 01/02/24 con revisione ‘REV 1 del 2/5/24’. redatta da Taha Raed, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla G.M.C. LAMIERE s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/PG/2024/85967 del 10/5/2024).

*Pratica Sinadoc 8684/2024. Documento redatto in data 12/08/2024*





**NUOVO  
CIRCONDARIO  
IMOLESE**

**SUAP ASSOCIATO**

**Atto n. 913 del 05/08/2024**

**OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO  
- G.M.C. LAMIERE S.R.L. - VIA SABBATANI 5/B - IMOLA**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;
- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;
- la delibera di Giunta del Nuovo Circondario n. 179 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Convenzioni per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese della gestione associata del suap e delle attività inerenti ai progetti europei e alla promozione del territorio/attrazione di investimenti. Personale assegnato e modifica dell'area delle posizioni di elevata qualificazione" ha modificato la configurazione dell'Area delle Posizioni di Elevata Qualificazione del NCI di cui alla deliberazione di G.C. n. 135 del 20 dicembre 2022, prevedendo a partire dall'1 gennaio 2024 l'istituzione della Posizione di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei, collocata nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei;

PREMESSO altresì che:

- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n.54 del 26/01/2023 è stato attribuito al Dott. Sergio Maccagnani l'incarico di direzione dell'Area sviluppo economico e turistico e progetti europei all'interno della quale è collocato il servizio sviluppo economico del territorio - suap associato;
- con Decreto dirigenziale del Dott. Sergio Maccagnani n. 1323 del 29/12/2023 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del Servizio sviluppo economico del territorio alla Dott.ssa Federica Degli Esposti fino al 31/12/2024;

**RICHIAMATA** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, al Prot. Gen. n. 2021 del 29/01/2024 e integrata al Prot. Gen. 2668 del 06/02/2024, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta G.M.C. LAMIERE S.r.l. (C.F. 01762881207), per l'impianto sito in Comune di Imola via Sabbatani 5/B;

**DATO ATTO** che a seguito del parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 37328/2024 del 26/02/2024, espresso da Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola, è stato rilasciato nulla osta acustico con Atto n. 256 del 07/03/2024;

RICHIAMATE le integrazioni documentali presentate, dal richiedente, al Prot. Gen. 9904 del 03/05/2024, che hanno comportato una modifica all'assetto impiantistico oggetto della modifica di A.U.A. presentata al Prot. Gen. n. 2021 del 29/01/2024 e che hanno reso necessaria una nuova valutazione, da parte di Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola, per la componente acustica;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato da Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola con comunicazione Prot. num. 141424/2024 del 01/08/2024, acquisita al Prot. Gen. 17524 del 02/08/2024, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di annullare l'Atto n. 256 del 07/03/2024, in quanto riferito a soluzione progettuale superata;

VISTO l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che in caso di assenza per l'attività procedimentale ordinaria sono attribuite le funzioni vicarie all'incaricata di posizione organizzativa, dott.ssa Federica Degli Esposti, responsabile di procedimento del presente atto;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del procedimento, firmatario dell'atto, attesta assenza di conflitto interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990;

**RILASCIA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI**

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di A.U.A. presentata al Prot. Gen. 2021 del 29/01/2024, integrata al Prot. Gen. 2668 del 06/02/2024 e modificata al Prot. Gen. 9904 del 03/05/2024, per l'impianto G.M.C. LAMIERE S.r.l., sito in Comune di Imola via Sabbatani 5/B, nel rispetto di quanto indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola nella comunicazione Prot. num. 141424/2024 del 01/08/2024, pervenuta al Prot. Gen. n. 17524 del 02/08/2024, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto annulla e sostituisce l'Atto n. 256 del 07/03/2024.

Li, 05/08/2024

**il Responsabile**  
*Federica Degli Esposti*  
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 8684/24

**Spett.**

**Comune di Imola**

[Pec: comune.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.imola@cert.provincia.bo.it)

**Nuovo Circondario Imolese**

**Servizio Sviluppo Economico**

**del Territorio - Suap**

[Pec: suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

**E p.c. Alla AACM di Arpae**

**Area Autorizzazioni e**

**Concessioni Metropolitana**

**Unità AUA e Acque Reflue**

**c.a. P.L. Bernardi**

**Trasmesso via PEC**

**OGGETTO: Contributo per rilascio di AUA alla Ditta G.M.C. LAMIERE SRL con sede in IMOLA – Via Sabbatani 5/B**

**Richiedente: Sig. DALL'AGLIO MONICA, in qualità di Legale Rappresentante**

**Parere tecnico Arpae a seguito di modifica impiantistica.**

In relazione al procedimento di domanda presentata per il rilascio di nuova AUA, considerato che le richieste integrative hanno comportato una modifica nell'assetto impiantistico per il quale si rende necessario nuovamente il rilascio del nulla osta acustico da parte del Comune di Imola per la matrice impatto acustico, solo a seguito di parere tecnico da parte della scrivente Agenzia, con la presente si procede a quanto richiesto con Vs. nota (p.g. 9904 del 3/5/24) assunta agli atti di questo Ufficio con protocollo PG/24/85967 del 10/5/24.

Le integrazioni pervenute sono costituite da relazione tecnica di 'Valutazione di impatto acustico previsionale' datato 01/02/24 con revisione 'REV 1 del 2/5/24'. redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95, numero ENTECA 5902.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Distretto Pianura Imola - sede di Imola** – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370

Il tecnico estensore dichiara che lo studio acustico è stato revisionato a seguito di modifiche apportate ai sistemi di emissioni a servizio dello stabilimento e nello specifico dalle precedenti emissioni autorizzate (E1 ed E2) è stato installato un unico sistema di aspirazione caratterizzato con la sigla 'emissione E1' che sarà a servizio delle due postazioni di saldatura; sulle stesse postazioni saranno eseguite anche le attività accessorie di smerigliatura e molatura, nonché di assemblaggio. Rimane invece inalterata la condizione tecnica di progetto dell'emissione individuata con E3 (taglio laser).

Resta confermata l'ubicazione del sito in cui è insediata l'Azienda, corrispondente sempre con la Classificazione Acustica, assegnata dalla Delibera emessa dal Comune di Imola, ad area in cui insistono attività artigianali/produzione con classe di destinazione V, che per il periodo diurno valgono i valori di 70 dB(A).

Lo studio ha nuovamente indicato che gli insediamenti presenti nell'intorno della ditta 'GMC Lamiere srl' sono costituiti da:

LATO NORD: spazio aperto ed attività industriale

LATO SUD: Via Sabbatini e abitazione (recettore R1)

LATO EST: attività industriale

LATO OVEST: attività industriale

La distanza del ricettore abitativo, sita in via Sabbatini 8/10, rispetto al perimetro aziendale è di 20 metri, circa 30 metri dalla posizione in cui verrà installata l'emissione E3 e circa 50 metri dalla nuova emissione E1.

Per caratterizzare i livelli di rumore delle sorgenti sonore il tecnico si è basato sui dati inseriti nelle schede tecniche dei relativi impianti di emissione; per l'emissione E1 il livello di rumore dichiarato alla distanza di 1,5 m dalla sorgente è pari a 68,0 dB(A), mentre per l'emissione E3 il livello di rumore alla distanza di 2 m dalla sorgente il livello sonoro è pari a 75 dB(A).

Nello studio acustico revisionato, per caratterizzare acusticamente l'area circostante l'azienda, sono state ripresi i valori dei Livelli equivalenti rilevati con le misure fonometriche effettuate in data 25/01/24, utili a determinare il valore di rumore residuo sia presso i confini aziendali che presso il ricettore abitativo individuato.

Successivamente è stato calcolato, utilizzando i dati forniti dai costruttori, il rumore trasmesso dalle singole sorgenti di rumore in causa, utilizzando sempre l'algoritmo di calcolo sulla base delle caratteristiche delle fonti acustiche, con l'ausilio di ipotesi previsionali sul decadimento esterno di rumorosità, considerando la Norma UNI 9884.

Di seguito, per la valutazione dell'impatto acustico per le Emissioni E1 ed E3, a partire dai valori di rumorosità forniti dai fornitori, utilizzando la teoria di trasmissione del rumore di una sorgente puntiforme, viene valutato il decadimento del rumore alle diverse distanze partendo dalle sorgenti stesse attraverso l'algoritmo di calcolo.

In conclusione i risultati teorici ottenuti, calcolati ad una distanza di 3 metri dai confini aziendali, dimostrano il rispetto del limite di zonizzazione acustica diurno per gli impianti di emissione in quanto risultano inferiori a 70 dB(A) sia sul lato Est che su quello Ovest (zone di installazione degli impianti con emissione).

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Distretto Pianura Imola - sede di Imola** – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370

In merito al rispetto dei limiti acustici previsti al recettore abitativo individuato al n 8/10 di via Sabbatani, nelle conclusioni è dichiarato il rispetto dei valori limite anche per il criterio del differenziale diurno corrispondente ai 5,0 dB(A), determinato anche in questo caso attraverso un algoritmo di calcolo utilizzando i valori di rumore residuo misurato ed i valori di rumore ambientale anch'esso calcolato.

Tutto ciò premesso si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 30 dalla messa in esercizio delle nuove modifiche alle emissioni la Società effettui un collaudo acustico post operam, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori dei limiti differenziali presso il ricettore presente ed assoluti di immissione sonora per la Classe di appartenenza. Dovranno essere considerati sia il ricettore residenziale che le altre attività limitrofe, in particolare se vengono individuate aree con presenza di uffici, dovranno essere eseguite misure strumentali di rumore residuo e rumore ambientale in prossimità degli stessi, qualora risultasse impossibile accedere al loro interno. Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo emergano criticità, l'attestazione circa il rispetto dei valori limite dovrà riportare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli interventi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.

- entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune e Arpae a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo.

Si fa presente che in fase di esercizio degli impianti dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.

Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

*L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.*

Distinti saluti

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola  
ing. Pamela Morra  
(Documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**